



EMENDAMENTI AL DECRETO LEGGE SEMPLIFICAZIONI, ART. 33 – SCUOLA

- All'articolo 33, inserire i seguenti commi

(Semplificazioni in materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente)

Approvare i seguenti commi

1. *Il comma 4-quater ed il comma 4-quinquies dell'articolo 1 della legge n. 167 del 24 novembre 2009 sono abrogati. Nel decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di aggiornamento delle graduatorie da disporre per il triennio 2014-2017, è consentito il reinserimento del personale di ruolo cancellato dalle graduatorie ad esaurimento.*

Relazione tecnica

La norma cancella l'unico intervento del legislatore sulla tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento, rimandata ad atto amministrativo dalla legge 296/2006 e per semplificare anche i processi di mobilità compartimentale attraverso l'assunzione dalle graduatorie per scorrimento per altre abilitazioni posseduti dai docenti di ruolo su altre classi di concorso, vista l'ordinanza di remissione alla Corte costituzionale n. 3309 del 2 aprile 2013 disposta dal Tar Lazio, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. *All'art. 14, c. 2-ter della legge n. 14 del 24 febbraio 2013, aggiungere il seguente periodo: "Le suddette graduatorie aggiuntive sono unificate alle graduatorie relative alla terza fascia nel decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il triennio 2014-2016. In occasione di tale aggiornamento possono, altresì, presentare domanda di inserimento i docenti che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni."*

Relazione tecnica

La norma intende semplificare l'accesso alla professione docente garantendo la parità di trattamento tra personale che ha seguito lo stesso percorso universitario per il conseguimento dell'abilitazione. Altresì, dispone il riconoscimento dell'abilitazione conseguita presso il TFA ordinario ai fini

dell'inserimento nelle graduatorie come avvenuto per quella conseguita presso le SSIS.

(Semplificazione in materia di contenzioso relativo alle graduatorie ad esaurimento)

3. *Al fine di semplificare l'azione amministrativa in materia di assunzione dalle graduatorie ad esaurimento del personale scolastico e di snellire le procedure relative al contenzioso, le controversie legate alle assunzioni del personale docente dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) , della legge 26 dicembre 2006, sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

Relazione tecnica

La norma chiarisce la competenza del giudice amministrativo sulle controversie relative alla valutazione dei punteggi e all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, aventi natura concorsuale, e semplifica il contenzioso attivato presso i diversi tribunali del lavoro, riportando al precedente ordinamento, producendo evidenti risparmi per la finanza pubblica.

(Semplificazione in materia di mobilità del personale scolastico)

4. *Al fine di semplificare l'azione amministrativa e di favorire la mobilità compartimentale del personale docente e ata, il comma 21, dell'articolo 9, della legge 12 luglio 2011, n. 106, è abrogato.*

Relazione tecnica

La norma armonizza la normativa relativa ai trasferimenti, passaggi di ruolo e assegnazioni provvisorie del personale docente assunto prima e dopo il 1 settembre 2011, consentendo il ricongiungimento familiare senza maggiori oneri per la finanza pubblica. La recente introduzione della mobilità intercompartimentale del personale neo-immesso in ruolo, in esubero (art. 16, L. 183/2011), e del personale inidoneo (art. 19, c. 13, L. 111/11), tende a promuovere la riqualificazione del personale in servizio per evitare la cassa-integrazione e il licenziamento. La disposizione introdotta mira a riportare al precedente ordinamento senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato il meccanismo della mobilità per i neo-assunti coniugati o con figli maggiori di 8 anni nel rispetto della CEDU ed evita il contenzioso generato presso i tribunali del lavoro nonché possibile condanne dello Stato italiano per violazione della normativa comunitaria.

- **All'art. 33, alla fine del comma 8, lettera c) che introduce il c. 5-ter alla legge n. 111 del 15 luglio 2011, inserire il seguente periodo**

“e i parametri individuati dal primo periodo del comma 3 dall'art. 2 del DPR 18 giugno 1998 n. 233”

Relazione tecnica

La norma chiarisce come rimangano in vigore i criteri derogatori per l'assegnazione dell'autonomia scolastica alle scuole collocate in zone disagiate del Paese, difficilmente raggiungibile o in Comuni situati in zone montane o piccole isole.